

Assicurazione rimborso spese mediche

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Società Reale Mutua di Assicurazioni



RealmenteInSalute Target

Edizione 07/2020 (Ultimo aggiornamento disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto

Reale Mutua di Assicurazioni società mutua assicuratrice, capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, Via Corte d'Appello, n. civico 11; CAP 10122; città Torino; tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966; sito internet: www.realemutua.it; e-mail: buongiorno reale@realemutua.it; pec: realemutua@pec.realemutua.it.
Iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n. 966 REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 2.228 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 2.168 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

Le informazioni relative alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) sono disponibile al seguente link: <https://www.realemutua.it/institutional/chi-siamo/relazioni-e-bilanci>.

Si specificano i seguenti dati:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 914,8 milioni;
- requisito patrimoniale minimo di solvibilità (MCR): 411,7 milioni;
- fondi propri ammissibili (eligible own funds), interamente classificati come Tier1: 3.316,4 milioni di euro;
- solvency ratio: 362,5 %.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

L'impegno di Reale Mutua sarà limitato ai massimali e alle somme assicurate concordati con il Contraente.

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

SEZIONE KIDS

Relativamente alle garanzie Rimborso spese mediche a seguito di infortunio e Indennità abbonamenti non goduti, Reale Mutua non indennizza gli infortuni:

- ✗ derivanti da atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato
- ✗ derivanti da partecipazione a imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo: spedizioni esplorative o artiche, himalayane, andine, regate oceaniche, sci estremo).

	✖ derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche ✖ derivanti da guerre, insurrezioni in genere e tumulti popolari ✖ derivanti dalla pratica di paracadutismo e sport aerei in genere (deltaplani, ultraleggeri e simili); pratica di bungee jumping e attività simili; ✖ derivanti dalla pratica di pugilato; ✖ derivanti dalla pratica di kitesurf, idrosci, rafting, canoa o idrospeed o canyoning in tratti caratterizzati da rapide e simili; ✖ derivanti dalla pratica di snowkite, salto del trampolino con sci, sci di velocità, sci acrobatico, bob-slittino-skeleton praticati su pista, alpinismo oltre il 5° grado della scala di valutazione della difficoltà U.I.A.A., alpinismo o free climbing in solitaria o in territorio extraeuropeo. Per alpinismo / free climbing in solitaria si intende la progressione su roccia e/o ghiaccio senza l'assicurazione garantita da un compagno di cordata. Non si considerano "in solitaria" le escursioni, comunque compiute, sino al livello E.E.A. (Escursionisti Esperti con Attrezzatura) compreso della Scala delle Difficoltà escursionistiche; ✖ derivanti dalla pratica della speleologia; ✖ patologie psichiatriche, disturbi psichici e loro conseguenze; ✖ subiti dall'Assicurato in qualità di membro dell'equipaggio di aeromobili in genere; ✖ subiti dall'Assicurato alla guida di aeromobili o in qualità di passeggero durante i viaggi aerei effettuati su aeromobili di aeroclub, di società / aziende di lavoro aereo per voli diversi dal Trasporto Pubblico Passeggeri, nonché su apparecchi per il volo da diporto o sportivo. Relativamente alla garanzia <u>Assistenza Kids</u> Reale Mutua non eroga le prestazioni qualora il sinistro sia conseguenza diretta o indiretta di: ✖ stato di guerra dichiarata o stato di belligeranza di fatto, insurrezioni, saccheggi, occupazioni militari ✖ eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura ✖ trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e radiazioni provocate da accelerazioni di particelle atomiche; ✖ atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato ✖ dalla partecipazione ad imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo: spedizioni esplorative o artiche, himalayane, andine, regate oceaniche, sci estremo) SEZIONE DENTAL Relativamente alle garanzie <u>Rimborso spese odontoiatriche a seguito di infortunio</u> Reale Mutua non indennizza gli infortuni: ✖ derivanti da atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato; ✖ derivanti da partecipazione ad imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo: spedizioni esplorative o artiche, himalayane, andine, regate oceaniche, sci estremo); ✖ derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche, salvo quelle subite come paziente per applicazioni radioterapiche; ✖ derivanti da guerre, insurrezioni in genere e tumulti popolari; ✖ derivanti dalla pratica della speleologia; ✖ derivanti da patologie psichiatriche, disturbi psichici e loro conseguenze ✖ subiti dall'Assicurato in qualità di membro dell'equipaggio di aeromobili in genere; ✖ subiti dall'Assicurato in qualità di passeggero durante i viaggi aerei effettuati su aeromobili di aeroclub, di società / aziende di lavoro aereo per voli diversi dal Trasporto Pubblico Passeggeri, nonché su apparecchi per il volo da diporto o sportivo. ✖ derivanti dalla pratica di paracadutismo e sport aerei in genere (deltaplani, ultraleggeri e simili); ✖ derivanti dalla pratica di bungee jumping e attività simili; ✖ derivanti dalla pratica di pugilato; ✖ derivanti dalla pratica di kitesurf, idrosci, rafting, canoa o idrospeed o canyoning in tratti caratterizzati da rapide e simili; ✖ derivanti dalla pratica di snowkite, salto del trampolino con sci, sci di velocità, sci acrobatico,
--	---

	✖ bob-slittino-skeleton praticati su pista, alpinismo oltre il 5° grado della scala di valutazione della difficoltà U.I.A.A., alpinismo o free climbing in solitaria o in territorio extraeuropeo. Per alpinismo/ free climbing in solitaria si intende la progressione su roccia e/o ghiaccio senza l'assicurazione garantita da un compagno di cordata. Non si considerano "in solitaria" le escursioni, comunque compiute, sino al livello E.E.A (Escursionisti Esperti con Attrezzatura) compreso della Scala delle Difficoltà Escursionistiche. SEZIONE FISIO Reale Mutua non indennizza gli infortuni: ✖ derivanti da atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato; ✖ derivanti da partecipazione ad imprese di carattere eccezionale (a titolo esemplificativo: spedizioni esplorative o artiche, himalayane, andine, regate oceaniche, sci estremo); ✖ derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche, salvo quelle subite come paziente per applicazioni radioterapiche; ✖ derivanti da guerre, insurrezioni in genere e tumulti popolari; ✖ derivanti dalla pratica di paracadutismo e sport aerei in genere (deltaplani, ultraleggeri e simili); pratica di bungee jumping e attività simili; ✖ derivanti dalla pratica di pugilato; ✖ derivanti dalla pratica di kitesurf, idrosci, rafting, canoa o idrospeed o canyoning in tratti caratterizzati da rapide e simili; ✖ derivanti dalla pratica di snowkite, salto del trampolino con sci, sci di velocità, sci acrobatico, bob-slittino-skeleton praticati su pista, alpinismo oltre il 5° grado della scala di valutazione della difficoltà U.I.A.A., alpinismo o free climbing in solitaria o in territorio extraeuropeo. Per alpinismo / free climbing in solitaria si intende la progressione su roccia e/o ghiaccio senza l'assicurazione garantita da un compagno di cordata. Non si considerano "in solitaria" le escursioni, comunque compiute, sino al livello E.E.A. (Escursionisti Esperti con Attrezzatura) compreso della Scala delle Difficoltà escursionistiche; ✖ derivanti dalla pratica della speleologia; ✖ derivanti da patologie psichiatriche, disturbi psichici e loro conseguenze ✖ subiti dall'Assicurato in qualità di membro dell'equipaggio di aeromobili in genere; ✖ Subiti dall'Assicurato in qualità di passeggero durante i viaggi aerei effettuati su aeromobili di aeroclub, di società / aziende di lavoro aereo per voli diversi dal Trasporto Pubblico Passeggeri, nonché su apparecchi per il volo da diporto o sportivo.
--	---

 Ci sono limiti di copertura?	
SEZIONE KIDS	
Franchigie/Scoperti:	
Garanzia	Scoperto e/o franchigia
Rimborso spese mediche a seguito di Infortunio	Scoperto 20% con il minimo di € 50 per spese durante il ricovero. Scoperto 30% con il minimo di € 50 per spese successive al ricovero o in assenza di ricovero
Indennità abbonamenti non goduti	Il forfait viene corrisposto in caso di infortunio che comporti un'inabilità temporanea di almeno 20 giorni consecutivi
Rischi sportivi: Relativamente alle garanzie Rimborso spese mediche a seguito di infortunio e Indennità abbonamenti non goduti, l'indennizzo è corrisposto al 50% qualora l'infortunio si verifichi durante: - la pratica di alpinismo fino al 5° grado della scala di valutazione della difficoltà U.I.A.A. (Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche), sci alpinismo; immersioni subacquee con autorespiratore (compresi i casi di embolia);	

- la partecipazione a gare – e relativi allenamenti o prove - organizzate dalle competenti Federazioni o Enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I. di: calcio, calcetto (in tutte le forme), judo, karate e arti marziali in genere, ciclismo, pallacanestro, pallavolo, rugby, football americano, hockey, sci, snowboard, sport equestri.

Limiti massimo di indennizzo/erogazione delle prestazioni:

Garanzia Rimborso spese mediche a seguito di infortunio

Spese in caso di infortunio indennizzabile	Assistenza infermieristica domiciliare	Massimo € 50 per un massimo di 90 giorni per anno assicurativo
	Intervento riparatore del danno estetico per la chirurgia plastica	Massimo 5.000 € per sinistro
	Trasporto da/per struttura sanitaria	Massimo € 2.500
Spese in presenza di ricovero	Indennità sostitutiva del rimborso in caso di ricovero in SSN	Diaria di €50 per un massimo 100 pernottamenti per sinistro
	Protesi anatomiche	Massimo 5.000 € per sinistro
	Acquisto di apparecchiature terapeutiche o ortopediche	Massimo € 2.500 per sinistro
Spese in assenza di ricovero	Trattamenti riabilitativi	Massimo € 2.000
	Cure e protesi dentarie	Massimo € 2.000
	Protesi anatomiche	Massimo 5.000 € per sinistro
	Acquisto di apparecchiature terapeutiche o ortopediche	Massimo € 2.500 per sinistro

Garanzia Assistenza Kids

Ciascuna prestazione viene fornita per un massimo di 3 volte per ciascun sinistro ed anno assicurativo.

SEZIONE DENTAL

Limiti massimo di indennizzo:

Garanzia Rimborso spese per visita odontoiatrica e detartrasi: una sola volta l'anno presso centri odontoiatrici convenzionati

SEZIONE FISIO

Franchigie/Scoperti

Garanzia	Scoperto e/o franchigia
Indennità per immobilizzazione	Il forfait viene corrisposto in caso di infortunio che comporti l'applicazione di un mezzo di contenzione per almeno 20 giorni consecutivi

Rischi sportivi:

Relativamente alle garanzie Rimborso spese mediche a seguito di infortunio e Indennità abbonamenti non goduti, l'indennizzo è corrisposto al 50% qualora l'infortunio si verifichi durante:

- la pratica di alpinismo fino al 5° grado della scala di valutazione della difficoltà U.I.A.A. (Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche), sci alpinismo; immersioni subacquee con autorespiratore (compresi i casi di embolia);

- la partecipazione a gare – e relativi allenamenti o prove - organizzate dalle competenti Federazioni o Enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I. di: calcio, calcetto (in tutte le forme), judo, karate e arti marziali in genere, ciclismo, pallacanestro, pallavolo, rugby, football americano, hockey, sci, snowboard, sport equestri.

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: SEZIONE KIDS - Garanzie <u>Rimborso spese mediche a seguito di infortunio</u> e <u>Indennità abbonamenti non goduti</u>: L'Assicurato deve dare, appena possibile, avviso scritto del sinistro a Blue Assistance o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. - Garanzia <u>Assistenza kids</u>: Per attivare le prestazioni delle garanzie della presente garanzia l'assicurato deve contattare immediatamente la Centrale Operativa. SEZIONE DENTAL: - Garanzia <u>Rimborso spese per visita odontoiatrica e detartrasi</u>: L'Assicurato per accedere ai centri odontoiatrici convenzionati deve presentare il voucher stampato tramite servizio www.mynet.blue. In caso di richiesta di rimborso per entrambe le prestazioni (visita iniziale odontoiatrica e detartrasi), deve effettuare un'unica denuncia di sinistro e allegare i documenti di spesa e i voucher relativi a entrambe le prestazioni. - Garanzia <u>Rimborso spese odontoiatriche a seguito di infortunio</u>: L'Assicurato deve dare, appena possibile, avviso scritto del sinistro a Blue Assistance o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. SEZIONE FISIO L'Assicurato deve dare, appena possibile, avviso scritto del sinistro a Blue Assistance o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Assistenza diretta/in convenzione: Per la Sezione Dental è prevista la possibilità di utilizzare centri odontoiatrici convenzionati con Blue Assistance, previa prenotazione tramite servizio www.mynet.blue. Gestione da parte di altre imprese: Blue Assistance si occupa della gestione dei sinistri. L'assicurato può rivolgersi direttamente a Blue Assistance chiamando l'apposito numero verde 800 092092 (dall'Italia) o 011 7425555 (dall'estero). Prescrizione: Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Nel caso in cui il Contraente, nel corso della durata del contratto, trasferisca la propria residenza in qualunque altro Stato, è obbligato a comunicarlo a Reale Mutua a mezzo lettera entro 30 giorni dal trasferimento. Si ricorda che il trasferimento di residenza potrebbe comportare un ulteriore onere al Contraente, se previsto dall'Autorità dello Stato estero della nuova residenza. Qualora il Contraente ometta di comunicare tale variazione, la Società potrà richiedere allo stesso il pagamento di un importo pari a quello che Reale Mutua abbia eventualmente versato all'Autorità dello Stato estero. Il Contraente si obbliga altresì a comunicare alla Società il trasferimento del proprio domicilio, se persona fisica, o della sede o stabilimento cui sono addette le persone assicurate, se persona giuridica, in Stato diverso da quello indicato al momento della stipula della polizza.
Obblighi dell'impresa	Reale Mutua, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l'indennizzo dovuto, provvede entro 25 giorni al pagamento.



Quando e come devo pagare?

Premio	Puoi richiedere il frazionamento del premio: in tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite, con una tolleranza di quindici giorni. Il premio può essere frazionato mensilmente, trimestralmente, quadrimestralmente o semestralmente senza interessi. Il premio è comprensivo di imposte: ! per la sezione Kids: - o garanzie <u>Rimborso spese mediche a seguito di infortunio</u>, <u>Indennità abbonamenti non goduti</u> si applica l'aliquota d'imposta del 2,5%; - o garanzia <u>Assistenza Kids</u> si applica l'aliquota d'imposta del 10%; ! per la sezione Dental si applica l'aliquota d'imposta del 2,5%; ! per la sezione Fisio si applica l'aliquota d'imposta del 2,5%.
Rimborso	Qualora si manifesti una delle condizioni di non assicurabilità dopo l'incasso del premio, la persona cessa di essere assicurata: in questo caso il Contraente ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto al netto dell'imposta.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie del contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione del contratto.
--	---



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto si rivolge alle persone fisiche che desiderino un aiuto economico per coprire le spese mediche dovute da infortunio o malattie.

Il prodotto può essere anche rivolto a piccole realtà aziendali a vantaggio dei propri dipendenti.

Il prodotto presenta inoltre garanzie aggiuntive dedicate ad esigenze specifiche.



Quali costi devo sostenere?

Sulla base delle rilevazioni contabili dell'ultimo esercizio relativi al presente prodotto, l'ammontare della quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 26% dei premi contabilizzati.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" – Reale Mutua Assicurazioni, via Corte
----------------------------------	--

	d'Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: buongiorno reale@realemutua.it. La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano. Reale Mutua è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
ALL'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Commissione di garanzia: Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino, e-mail: commissione.garanziaassicurato@realemutua.it. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.realemutua.it. Arbitrato Per la risoluzione di alcune controversie è prevista la facoltà di ricorrere all'arbitrato; in tal caso il collegio medico preposto allo svolgimento dell'arbitrato stesso risiede nel comune, sede di istituto di medicina legale e delle assicurazioni, più vicino alla residenza dell'Assicurato. In alternativa è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.